LETTERA DOMMATICA

SCRITTA DALL' ABATE

CONSALVO ADORNO HINOJOSA

AD UN ECCLESIASTICO TOSCANO

E DA QUESTO PUBBLICATA.

Et unam Sanctam Catholicam,
et Apostolicam Ecclesiam.

M. D. CC. LXXXIX.

Amico Carissimo, Padrone Riveritissimo

Trovo giustificata la vostra sorpresà al sentirvi dire dal vostro Vescovo, che un legittimo Primato di *Giurisdizione* non vi sia nella Chiesa Cattolica, e che il Primato della Sede Romana non è, nè deve essere, che di pura onorificenza, di *rappresentanza*, e *di onore*. Capisco benissimo, che vero che fosse questo antecedente, ne verrebbe per conseguenza, che ogni Vescovo nella propria Diocesi sarebbe assoluto, ed indipendente regolatore, moderatore, e arbitro della Religione, riti, disciplina, e cerimonie: Ma non so darmi a credere, che senza una affettata ignoranza possa sfidarvi il suddetto Prelato a mostrargli quello degli articoli della nostra credenza, che autorizzi nella Chiesa di Dio il Primato di *Giurisdizione*. Favoritemi di grazia: ha forse il vostro Prelato scancellate nel Credo quelle parole = *Unam Sanctam Catholicam, et Apostolicam Ecclesiam*? forse nel pro-

nunziare la sua professione di Fede nei publici, e privati Sagrificj tralascia il vostro Vescovo questo importantissimo punto del Simbolo Apostolico? Se Lui crede come di fede l'*unità* della Chiesa, deve riconoscere necessariamente una suprema autorità, giurisdizione, e potere, centro indifettibile di qualunque *unità*: Senza tale assoluto, ed inappellabile giudice, e potere, non è possibile di conservare l'*unità* della Chiesa Cattolica, e della Religione Evangelica.

Se li Vescovi successori nell'Apostolato, padroni assoluti fossero di regolare le loro Diocesi senza subordinazione alcuna ad altra superiorità, o giurisdizione, ne verrebbe per legittima conseguenza, che tante sarebbero le visibili Chiese di Cristo in terra, quanti Vescovi vi fossero nell'orbe cattolico; dal che necessariamente dovrebbero risultare tante diverse religioni, quante sono le città, e pastori, che in queste regolano il gregge cristiano. Mancarebbe pertanto l'*unità* dell'*ovile*, e *del pastore* già predetta, e voluta dallo Spirito Santo.

Ogni Vescovo in tale Ipotesi cambiarebbe, o potrebbe cambiare nella sua Diocesi a proprio talento li riti, le cerimonie, le oblazioni, li sagrificj, le feste, e per sino le dottrine, e articoli della nostra Fede, senza paventare di esser deposto, punito, o corretto da altra Ecclesiastica autorità, che nella predetta supposizione non vi sarebbe in terra.

Interpretando allora ogni pastore le sacre Carte, secondo il proprio privato spirito, non sapressimo più distinguere l' Eretico dal Cattolico, nè la vera dalla falsa credenza: Tutti gli arbitrarj cangiamenti fatti dai rispettivi Vescovi nell' amministrazione de' Sagramenti sarebbero in questo caso ugualmente irrevocabili, che distruttivi della religione; per poco, che s' introducessero delle novità nella materia, e forma del Sagramento dell' Ordine, verrebbe necessariamente a mancare la successione del Sacerdozio, e rimarrebbe estinta quella divina autorità, e potere, senza del quale non è possibile di conservare a lungo la Religione. Dall'altra parte non avendo i popoli allora altra guida di

Credenza, che gl'insegnamenti del proprio Vescovo, dovrebbero naturalmente uniformarsi a quelli, dal che risultarebbero tante Chiese, tanti diversi ovili, e differenti pastori, quanti Vescovi si trovassero nell'orbe cattolico: ed ecco in tale falsa supposizione affatto distrutta quell'*Unica*, Santa, *Universale*, ed Apostolica Chiesa, che come essenzialissimo articolo della nostra Fede professiamo nel Credo.

Nè giova il dire, che salva l'Unità della credenza del Dogma, non è necessario di riconoscere Primato alcuno di *Giurisdizione*. Questo in verità è un vero paradosso: giacchè in primo luogo, come potrà conservarsi l'Unità di credenza nella totalità del ceto Cattolico senza una suprema autorità, che possa obbligar tutti a non dipartirsi dall'*Unità* del Dogma? Senza tale sublime autorità ogni Vescovo abilitato sarebbe a rompere nella propria Diocesi questa uniformità di dottrina, che costituisce l'unità di credenza, e così facendo ognuno dei Vescovi nella propria Diocesi lasciarebbe di essere la Chiesa di Cristo

unica, *ed universale* anche nel solo rapporto del Dogma Cattolico.

In secondo luogo, due soli supremi Pastori, o sublimi Gerarchi indipendenti affatto l' uno dall'altro, ancorchè credessero li medesimi articoli di Fede, e tenessero la stessa credenza, non formarebbero *una sola Chiesa*; ma costituirebbero bensì *due diversissimi Ovili*, *e due Pastori*, come intrinsecamente diversi sarebbero due Principati regolati da due diversi assoluti Sovrani, ancorchè le leggi, li rapporti, e la costituzione fossero l' istesse nei rispettivi Stati di quelli due Principi.

Ad effetto di meglio comprendere questa verità, fingete per un momento, che la costituzione, e organizzazione d' una delle Sovranità di Europa addottate fossero da altro popolo sotto la direzione però del proprio assoluto Sovrano, che con le nuove leggi, usanze, consuetudini, e magistrature seguitasse a governare i proprj sudditi senza la minima dipendenza da altra autorità, potere, o giurisdizione. Si comprende ben facilmente, che questi

due popoli, tuttochè governati con le medesime leggi, usi, consuetudini, e costituzioni, non formarebbero mai un sol popolo, una sola nazione; ma bensì due supremi Stati essenzialmente tra di loro diversi, non per altra ragione se non perchè governati sono da due diverse assolute autorità indipendenti l'una dall'altra.

Per la medesima ragione nel caso che li Vescovi tutti assoluti, e indipendenti padroni fossero di regolare le loro Diocesi a proprio talento, tante sarebbero le Chiese di Cristo essenzialmente tra di loro diverse, quante fossero le Diocesi del ceto Cristiano, abbenchè per impossibile conservassero tutte quante l'uniformità del Dogma, e della credenza. Non è da mettersi in dubbio, che per salvare il Dogma della unità dell'universale Chiesa Evangelica è indispensabile cosa il dover ammettere un Primato *di Giurisdizione*, senza del quale non è possibile, che la Chiesa di Cristo formi un solo Ovile governato da un solo Pastore.

In vano si farebbe ricorso alla for-

za delle Potestà temporali per ottenere dai Vescovi l'uniformità, ed *unità* nelle materie, e cause ecclesiastiche. Quelle sublimi potenze non potrebbero mai costringer li Vescovi dei loro rispettivi Stati ad essere tra di loro conformi nella credenza, nella interpretazione dei Libri sagri, nei Riti, nelle Cerimonie, e nella Disciplina, posto il gran principio, che ognuno dei Vescovi abbia ricevuto da Cristo la facoltà di regolare la Religione nella sua Diocesi a proprio talento, e con indipendente, ed assoluto potere.

Oltredichè l'attribuire ai Principi della Terra la facoltà di obbligare i Vescovi a salvare l'uniformità in ogni, e qualunque sagro rapporto, viene ad essere lo stesso, che confessare la necessità di un Sovrano, e Sagro Potere, al quale debbano essere sottoposti li Vescovi nell'esercizio del loro Ministero; ed in questo caso non si scansa il Primato *di autorità, e giurisdizione*, ma viene a confessarsi la necessità di questo, compartendolo nelle terrene Potenze. Si deduce con ogni chiarezza, che li Vescovi in questo caso mutarebbero padrone,

ma non sarebbero mai assoluti, e indipendenti regolatori del Gregge alla loro cura commesso.

Dall' altra parte col traslatare nelle terrene Potenze l'autorità di costringere i proprj Vescovi a conservare l' uniformità, ed *unità* nella Dottrina, nella Disciplina, nei Sagramenti, nei Riti, Sagrificj, ed Oblazioni, non ne resta in verun modo provvisto all' *unità* della Chiesa cattolica. Le Sovranità temporali sono in piena libertà di fare sulle secolari materie quelli regolamenti, decreti, e leggi, che più piacciono ad ognuna di esse, senza dipendenza veruna da altra superiore autorità. Quindi usando ogni rispettivo Sovrano di questo assoluto potere anche sulle Cose Sagre, sante, e religiose ugualmente che negli affari temporali, avressimo tante Chiese essenzialmente tra di loro diverse, quante fossero le Sovranità dei popoli seguaci del Crocifisso.

Ogni Principe nei proprj Stati formarebbe una Sagra Legislazione secondo il proprio parere, ed i suoi Successori usando del medesimo dritto potrebbero

a capriccio rivocare le Leggi de' loro antecessori, o approvare le nuove arbitrarie interpretazioni date dai Vescovi al sagro Testo non meno, che qualunque altra assurda variazione, che loro piacesse d'introdurre nel delicato sistema della Religione; e siccome le temporali Potestà non avrebbero in quel caso autorità veruna sopra di esse capace di costringerle all'osservanza del Dogma dell' *unità* cattolica, ne verrebbe per necessaria conseguenza, che la cattolica Chiesa più non sarebbe *una*, e rimarrebbe distrutto uno degli essenziali articoli della nostra credenza.

Oltre di che, se per impossibile ancora convenissero tali supremi Sagri Legislatori nell' *unità del Dogma*, delli Riti, e delle Cerimonie per una mera spontaneità, ciò non pertanto il Gregge di Cristo non formarebbe *un solo* ovile sotto *di un unico* Pastore, ma restarebbe diviso in tanti diversissimi Ovili, governati da tanti assoluti, indipendenti, e sovrani Pastori, quante fossero le Sovranità terrene dell' Orbe Cristiano. Si conosce ben chiaramente, che *l' unità* della

Chiesa cattolica altro non è che il Primato di *giurisdizione* depositato da Cristo nelle mani di *un solo* Pastore, perchè ad onta delle continue sue diramazioni negli altri sagri Ministri, e Magistrati Ecclesiastici, conservar potesse la sua semplicità, ed *unità*. Tale Sagro, e supremo potere diviso in tanti assoluti Sovrani indipendenti gli uni dagli altri non forma, ne formerà mai *l'unità* della Chiesa.

Per la medesima ragione nè l'autorità dei rispettivi Principi della Gerarchia Ecclesiastica, nè la subordinazione di questi alli proprj Patriarchi, sufficienti sono a formare l'unità della Chiesa Cattolica, quando subordinata non sia la Patriarcale autorità ad un unico, e supremo Giudice, che obbligandoli a mantenere l'uniformità, e semplicità nell'esercizio del loro rispettivo subalterno potere formi quel centro di *unione* di tutta l'autorità Ecclesiastica, che chiamasi *Primato di Giurisdizione*, e che è assolutamente necessario per mantenere, e formare *l'unità* del Dogma cattolico.

Divisa che fosse l'intiera Cristianità in quattro diversi assoluti, e supremi Pa-

triarchi senza dipendenza alcuna di questi dall' unico Superiore Primate, che formasse il centro *di unione* dell' autorità e giurisdizione Ecclesiastica, avressimo non già un solo ovile, ed un Pastore, come ordinò il Salvatore (1), ma bensì quattro diversissimi Ovili, e quattro Pastori, essenzialmente tra di loro diversi nella loro mistica costituzione, ancorchè per impossibile sostenessero tutti la medesima professione di Fede (a riserva dell' articolo dell' unità, che rimarrebbe estinto in tale supposizione): alla maniera che l' Europa intiera seguitarebbe a restar divisa in tanti diversissimi Stati, Sovranità, e Principati, quanti la governano presentemente, non ostantechè convenissero tutti gli attuali Sovrani in addottare una medesima legislazione, e costituzione.

Subito che tutte le attuali terrene, e sublimi Potenze, accettando l' uniformità delle Leggi, consuetudini, e rapporti, non restassero subordinate ad una unica superiore autorità, ma conservasse

(1) *Joan. cap.* 10. *vers.* 16.

ognuna di esse la propria indipendenza, e potere, non si potrebbe mai dire, che l'Europa formasse una sola Monarchia, una sovranità, ed un unico Principato; ma restarebbe divisa in tante Sovranità essenzialmente tra di loro diverse, quante la compongono presentemente, non per altra ragione, se non perchè mancanti sarebbero di un centro di unione delle rispettive loro autorità. Si deduce da queste ben chiare nozioni, che *l' unità* della Chiesa cattolica consiste unicamente nella subordinazione mediata, o immediata di ogni Sagro Ministro, e Magistrato Ecclesiastico *alla Giurisdizione d'un unico* supremo Giudice, Capo, e Pastore dell' intiera moltitudine dei Credenti nel Crocifisso. *Ecclesiæ salus in summi Sacerdotis dignitate pendet, cui si non exors quædam, et eminens datur potestas, tot in Ecclesiis efficientur Schismata, quot Sacerdotes* (1).

Posta dunque la necessità del Primato di *Giurisdizione* sopra ogni altra autorità Ecclesiastica, e su li diversi rapporti

(1) *Hier. adv. Lucif.*

di queste per conservare *l' unità* della Chiesa, che compone uno degli esenziali articoli della nostra Religione; non è da mettersi in dubbio, che Gesù Cristo nel voler formare di tutto l' orbe Cattolico un solo ovile sotto la verga di un solo Pastore non abbia creato questo, e conferita al medesimo la pienezza di quella giurisdizione necessaria a contenere nel proprio dovere non solamente gli Agnelli, ma li subalterni ancora Sagri Ministri chiamati in parte delle pastorali cure dell' unico supremo Pastore: e siccome il Divino Maestro volea, che durasse fino al fine dei secoli *l' unità* della moltitudine dei Credenti, così non potè dispensarsi dal provvedere alla continua successione del Capo, e centro del suo gregge sino alla distruzione del tempo. Creò per tanto l' unigenito dell' Eterno un suo Vicario in terra, nelle di cui mani depositò il Sacerdotale potere ad effetto di fare osservare da ogni mortale quella porzione del dritto naturale, che comprende li rapporti dell' uomo verso l' autore di tutte le cose, e che compendiata trovasi nel primo precetto del Legis-

latore Divino (1) . La cura dell' altra metà del primitivo dritto degli uomini, e che risguarda li doveri di ogni mortale verso de' suoi simili in ordine al fine della terrena felicità, abbandonolla il Divino Maestro rivestito delle spoglie umane alle temporali sovranità, assicurandole che il suo Regno non era di questo Mondo (2) .

Pietro fù il primo rivestito da Cristo della qualità di *Primate* dell' universale Ovile, o Chiesa Cattolica, e ad esso fù conferita l' autorità di suscitare, e confermare quella porzione dell' unico Sagro potere, che venisse a mancare per spirituale, o naturale morte di quegli altri Sagri Ministri fratelli del Vicario di Cristo nelle Pastorali sollecitudini (3). Pietro fu destinato dal Redentore ad essere il fondamento, centro, e base, sulla quale eriggersi dovea quell'edificio, contro del quale non dovevano mai prevalere gli sforzi tutti dell' antico Nemico del uomo. A Pietro fù data la potestà

(1) *Matth. cap. 22. vers. 37. et 38.*
(2) *Joan. cap. 18. 36.*
(3) *Luc. cap. 22.*

di ammettere, e di scacciare dal ceto Cattolico qualunque persona resasi meritevole di tale gastigo, assicurandolo, che le sue determinazioni sarebbero state approvate in Cielo (1); e ad esso ordinò il Salvatore di pascere, o regolare non meno gli Agnelli, che le feconde sue Pecorelle, costituendolo in tal guisa unico Supremo Pastore del gregge, che rinchiuso, custodito, e difeso voleva in *un solo* Ovile (2). Pietro dunque fu il depositario di quella Sagra autorità, giurisdizione, e potere, che tramandar dovea ai suoi Successori ad effetto di compartirla, e diramarla, suscitando mediatamente, o immediatamente altri operaj nella vigna del comun Padre di famiglia per la buona cultura diquesta.

Si conosce ben chiaramente, che tali Operaj chiamati al lavoro non debbono, ne possono essere indipendenti dall' Autorità di chi immediatamente chiamolli in parte delle proprie sollecitudini, alla maniera che verun Giusdicente, Tribunale, o Magistrato destinato

(1) *Joan. cap.* 10., *et cap.* 21.
(2) *Matth. cap.* 16.

ad amministrare la giustizia in qualsivoglia temporale Principato, non può essere sciolto, libero, e indipendente da quella Sovranità, che suscitato lo abbia per farlo entrare in parte delle Sovrane sue incombenze. E siccome tutti li Magistrati di qualsivoglia Monarchia, Aristocrazia, o qualunque altro Governo, ancorchè inappellabilmente esercitino il dritto della vita, e della morte, formano un tutto, ed una sola autorità con la Sovranità dello Stato, perchè sono mere parziali diramazioni di questa; così la giurisdizione dei Vescovi, Arcivescovi, Primati, e Patriarchi, formano una sola autorità Ecclesiastica colla Suprema del Vicario di Cristo, perche parziali diramazioni unicamente sono di quel Sagro potere sulle cose Sagre, Sante, e Religiose, che chiamasi Sacerdozio.

Il sommo dunque, *unico*, e supremo Sacerdozio altro non è che la *pienezza della giurisdizione*, ed autorità Ecclesiastica, alla maniera che la Sovranità temporale non è, ne può essere cosa diversa dalla Suprema Potestà sù tutti li

sociali, e terreni rapporti degli uomini. Tale pienezza di Sagra autorità forma il Primato di *giurisdizione* su tutte le cose Sagre, Sante, e Religiose, onde ogni parziale amministratore di queste deve essere subordinato a quello nel proprio esercizio: e siccome in questa subordinazione dei rispettivi membri al Capo, e centro di unione, consiste essenzialmente l'*unità* della Chiesa cattolica, ne viene per legittima conseguenza, che le *unità* della Chiesa, dell' Autorità Sagra, e del Sacerdozio Evangelico, sono tre nomi diversi, che convengono ad una sola cosa. La Chiesa universale dunque è *una*, perchè uno solo è il suo supremo Reggitore, o Sommo Sacerdote, Superiore in potere ad ogn'altro Magistrato sagro; nella stessa maniera, che *una*, ed unica è la Sovranità temporale, benchè suddivisa resti nella propria amministrazione tra molti, e diversi subalterni civili Magistrati.

Ad un unico Pietro, ed in esso ai suoi successori nell' Apostolato, affidò la *pienezza del suo sagro potere* quell' unico, ed eterno Sacerdote secondo l'Ordi-

dine di Melchisedecco, ingiungendo al medesimo l'obbligo di confermare i suoi Confratelli, diramando in essi parte della propria autorità, e potere, e suscitando colla virtù dello Spirito in esso trasfusa mediante il suo Sacerdozio quanti Operaj necessarj fossero alla buona coltura della vigna alla sua cura commessa dal buon padre di famiglia. Si comprende con ogni evidenza, che senza il consenso, ed approvazione di questo Custode, non può essere alcuno chiamato in parte delle sue cure, e che a lui unicamente deve toccare il dritto di rimuovere dal lavoro, e dalla custodia, e direzione del gregge, quegli Operaj, che le piante distruggono, e che strascinano alla perdizione gli agnelli delle mandre di Cristo.

Ogni, e qualunque Sagro Ministro, che non entrasse a pascolare, e custodire porzione del gregge Evangelico per la porta del libero consenso, ed approvazione del supremo Gerarca Vicario di Cristo, non è, nè sarà mai Pastore; ma bensì un Ladro, e distruttore Lupo della Gregia Cristiana (1). Affidati a questo

(1) *Joann. cap.* 10. 1.

evidente principio quelli Santi Vescovi del Generale Concilio Niceno, che venivano d' aver autenticata la loro fede tra le pene, e i tormenti, definirono: „ che non era, nè poteva essere Vesco- „ vo nella Chiesa cattolica quello, che „ consagrato fosse senza *il necessario* „ *Consenso del Primate* dell' Ovile Cri- „ stiano (1) „.

Tale Supremo Apostolico potere è quella veste dell' Eterno Figlio, che non dovendo mai divedersi, non poteva toccare che ad uno solo, perchè costante fosse l' *unità* dell' Ovile, e del Pastore, con perpetua subordinazione di ogni altro Sagro Ministro all' autorità dei successori di Pietro. Non per altra ragione gli Eroi dei primitivi secoli della Chiesa Evangelica, quelli appunto, che immortalaronsi colla costanza nel confessare la Fede di Cristo, e quelli ancora, che col proprio sangue autenticarono la propria credenza, onorarono sempre nei successori di Pietro quel Pri[illegible]ato di *giurisdizione*, ossia quella pienezza, ed uni-

(1) *Can.6.*

versale autorità, che forma l'*unità* della Chiesa cattolica.

Io non vi annojerò con una lunga serie di Testi de' SS. PP. per provarvi questa ultima proposizione: mi mancano i libri, ed il tempo per copiarveli, e a voi non possono essere ignoti. Oltre di che non ignoro quante cavillazioni, e torture d'ingegno adoprano li contrarj al Primato di Giurisdizione per storcere il senso, ed il significato dell' autentiche testimonianze dei primi Luminari della nostra Religione in favore di tale Primato. Lascio pertanto da parte li testimonj, e mi riporto all'Istoria in quella delle sue parti, che non è controversa da chicchessia.

Propugnava il grande Atanasio, insigne luminare della Chiesa cattolica, la Fede Ortodossa stabilita in Nicea contro l'eresia di Ario nell'anno 325. di nostra salute, quando li Vescovi seguaci dell'Eresiarca risolvettero di rovinarlo, e liberarsi in tal modo da un invitto Sacerdote divenuto muro fortissimo nella Casa d'Israello. Radunaronsi pertanto in Sinodale Assemblea in An-

tiochia nell'anno 341., ove accusarono, e dichiararono Atanasio reo d' innumerabili delitti, che non avea commessi, lo deposero dalla sua Alessandrina Sede, e sostituirono un loro seguace nella Cattedra di S. Marco.

Appellossi Atanasio da questo iniquo giudizio alla *Sede di Roma*, come all' ultimo Superiore non meno suo, che degl' infami giudici, che oppresso volevanlo. Paolo Vescovo Costantinopolitano, Marcello d' Ancira, Lucio d'Adrianopoli, e varj altri Vescovi, ch'erano stati similmente dalla loro Sede cacciati per opera, ed autorità dei Vescovi seguaci di Ario, immitarono l'esempio di Atanasio, appellando al *Primate* della Chiesa Cattolica contro le inique sentenze dei loro Avversarj: Giulio Sommo Pontefice ammise le appellazioni, e citò tanto gli attori, che i rei, a comparire in Roma in un determinato giorno per dire le loro ragioni, e ascoltare la sua definitiva sentenza. Senza che S. Atanasio, ed i suoi consocj, persuasi fossero del Primato di *Giurisdizione* del Romano Pontefice su *tutta* l'universale Chiesa,

non potevano appellarsi a questo dalle sentenze dei Concilj di Oriente, specialmente dell' Antiocheno composto di settanta, e più Vescovi. Vivevano ancora li Pafnuzj, gli Spiridioni, li Paoli, e molti altri Santi Vescovi chiari per santità, e miracoli, e che nell' ultima persecuzione di Licinio avevano persi chi gli occhi, chi le mani, e chi le gambe, per non aver voluto negare la fede, e l' unità, e santità della Chiesa Evangelica. Anche a questi, che intervenuti erano al Concilio Niceno, non sembrò niente strana la condotta degli Orientali Vescovi, che eransi appellati al *Primate di Roma* dalle sentenze dei Vescovi delle loro Provincie: anzi era allora tanto universale tra tutti li Vescovi della Cristianità la credenza del Primato di *Giurisdizione* della *Chiesa Romana*, che neppure li Vescovi Ariani del Conciliabolo di Antiochia ardirono di metterla in dubbio: per lo che, vista da essi l' appellazione di Atanasio, scrissero anche loro al Pontefice Giulio, pregandolo a convocare un Concilio per decidere della validità, nullità, o ingiustizia della loro sentenza.

Citati li nemici di Atanasio, di Paolo, e degli altri appellanti Vescovi, dal Sommo Pontefice a comparire in Roma, neppure allora misero in dubbio la *Giurisdizione* di questo sopra di loro, benchè temessero di restar soccombenti nell'intrapreso Giudizio. Provvedendo a questo loro timore appigliaronsi al partito di chiedere delle dilazioni al Papa, le quali ottennero, sino a tanto che scopertasi la mala loro fede, dopo averli invano aspettati per un anno e mezzo, furono dal Papa dichiarati innocenti, e restituiti alle loro Sedi Atanasio, e Paolo non meno, che gli altri Vescovi, che a lui erano ricorsi in un Concilio di cinquanta Vescovi radunato a tal effetto dal Successore di Pietro in Roma.

Allora fu che gli Eretici per la prima volta cominciarono a scatenarsi contro il Primato di Giurisdizione della Sede Romana, lusingandosi di poter opprimere con questo mezzo gl'innocenti, e di sostenere impunemente i loro errori. Radunaronsi in Antiochia di nuovo gli Ariani Vescovi, e decisero, che attentata, ed abusiva era stata l'au-

torità usata dal Papa nel ripristinare nelle loro Sedi quei Vescovi, che per decreto, e sentenza de' nazionali Concilj di Oriente erano stati deposti. Quindi chiamando in loro soccorso le armi, e le forze dei magistrati Cesarei, che seguivano la loro corrotta fede, misero a sangue, e fuoco quella parte della Chiesa di Cristo.

Giulio Sommo Pontefice vedendo sconvolto dalla violenza, e dal ferro, tutto l' ordine Gerarchico, ricorse a Cesare, perchè patrocinasse una generale sinodale assemblea, che era necessaria per reprimere l' audacia dei Vescovi Eretici. Radunossi pertanto in Sardica nell' Illirico un Concilio generale preseduto dai Pontificj Legati nel 447., ed in questo fu subito messo riparo al nuovo errore degli Eretici contrario al primato *di giurisdizione della Sede Romana*. Decretò questo Concilio „ che ogni accusato, e con„ dannato Vescovo poteva validamen„ te appellare al Successore di Pietro „ nella Sede Romana: che in vista di „ tale appellazione non si potesse surro„ gare un Successore a qualunque con-

„ dannato Vescovo fino a tanto che
„ non fosse stata ultimata la causa con
„ la definitiva sentenza del supremo Ro-
„ mano Giudice, e che le decisioni di
„ questo dovessero aver sempre il loro
„ plenario effetto „(1). Sottoscrissero queste decisioni conciliari duecento, e ottanta Vescovi, tra quali trovossi Pafnuzio Vescovo della superiore Thebaide, ben rinomato mentre viveva per la moltiplicità de' suoi miracoli, e che portava il merco di onore, e di costanza Sacerdotale in un occhio, che violentemente aveva perso nella persecuzione da Licinio mossa al nome Cristiano. Anche S. Spiridione profondo espositore delle sagre Scritture, e che con i suoi continui miracoli autenticava la propria fede, sottoscrisse le decisioni del Concilio di Sardica. Paolo di Neocesarea condannato da Licinio a stringere con le mani un ferro ardente, perchè non voleva rinunziare la Fede, e varj altri Santi Vescovi già intervenuti al Concilio di Nicea sottoscrissero l' altro di Sardica, lasciando-

(1) *Can.* 3. 4. 5.

ci un irrefragabile documento comprovante, che l'universalità dei Vescovi di quei tempi riconoscevano nel successore di Pietro un Primato non già *di onorificenza*, *e di onore*, ma bensì *di Giurisdizione*, quale appunto volevasi, ed era necessario per rivocare le sentenze degli altri Ecclesiastici Magistrati, allontanare i lupi dalla greggia, e sostituire a quelli altri degni operarj capaci di dare la loro anima in difesa degli agnelli, che ad essi incombeva di condurre al Pascolo.

Fino a tanto che il vostro Vescovo, ed i suoi Teologi non dimostreranno, che gli Atanasj, li Paoli, li Asclepi, i Lucj, e tant' altri Vescovi della Chiesa Orientale non appellarono alla Sede Romana dalle sentenze de' loro immediati superiori ecclesiastici nei primi secoli della Chiesa, noi avremo sempre ragione dei credere, e di confessare, che *il primato* di *autorità*, *e giurisdizione*, che come abbiamo veduto, è necessario per conservare l' *unità* della Chiesa Cattolica, fu da Cristo lasciato alli successori di Pietro: che questi hanno vera, e legittima autorità, e giurisdizione

sulla totalità del gregge cristiano e che di questo parere, e credenza fù la totalità dei PP. della primitiva Chiesa.

Da questa suprema autorità non nasce, nè potrà mai derivare, che il successore di Pietro sia il Monarca universale con detrimento, disdoro, e distruzione delle temporali sovranità, come voi mi dite che argomenta il vostro Pastore.

Non è cosa nuova, che i nemici della religione evangelica cuoprano i loro attacchi col supposto zelo di venerazione per le legittime potestà terrene. Anche S. Ambrogio lagnavasi di questo attentato dei novatori del suo tempo, e decidevali in ciò peggiori dei Farisei dell' antica legge; mi sorprende bensì, che il vostro Vescovo possa a buona fede addottare tali insussistenti ragioni.

Favoritemi di grazia: qual' è quel Sagro Ministro, che possa ignorare, non esservi potenza al mondo abilitata a distruggere il dritto naturale? Non v' è dunque potenza alcuna al mondo, che ordinata non sia da Dio a fare osservare dalla totalità del genere umano

quell' antico, e sempre sagro dritto, contro del quale non possono mai prescrivere le potenze create. Due parti essenziali comprende quel primo dritto, base, e fondamento d'ogn' altro, e che ha tanta estensione, quanta ne ha la giustizia: La prima involve li doveri dell' uomo verso del suo Dio, e creatore; la seconda include in se medesima li rapporti del uomo verso de suoi simili in ordine alla temporale felicità della specie umana. E siccome la religione Evangelica non è che un ritorno alla legge naturale, perciò il Legislatore divino compendiò tutta la sua dottrina in due precetti già sviluppati nell' antico, e mai inveterato decalogo.

L' autorità di fare osservare da ogni credente il primo di questi precetti, che comprende tutte le cose, e materie Sagre, Sante, e Religiose, fu data da Cristo ad un ristretto numero di mortali da lui segregati dalla massa comune, e che Sacerdoti chiamansi, perchè rivestiti sono di quella legittima Autorità communicata ad essi dallo Spirito Santo col mezzo del Sagramento dell' ordine.

L' autorità poi di fare osservare dai mortali i proprj doveri verso del prossimo in ordine alla felicità temporale è privativa delle sublimi, e terrene Sovranità: questa reale, e niente equivoca divisione degli oggetti delle due Potestà, Ecclesiastica, e Temporale, non lascia il minimo luogo di dubitare, che la Suprema autorità Ecclesiastica contraria sia, o possa esserlo alle Sovranità Temporali. Per quanto queste in qualità di credenti sottoposte restino alla direzione Pastorale nell'osservanza dei proprj doveri verso dell'Ente increato, non restano perciò sottomesse direttamente ne indirettamente all' Ecclesiastica autorità nell' esercizio del proprio loro potere diretto a fare osservare dai loro sudditi li rispettivi loro doveri verso degli altri individui sociali. Le sovranità Temporali dunque non dipenderanno direttamente che da Dio, nè il primato di Giurisdizione sulla totalità dei rapporti sagri, Santi, e Religiosi, si oppone in modo alcuno alla loro indipendente sublimità. Tale Sagro Primato di *Giurisdizione*, o ampiezza di sacerdozio, fu deciso dai pri-

mi luminari della primitiva Chiesa, che per *Dritto* apparteneva al Successore di Pietro nella *Romana Sede*: a Pietro, ed in esso ai suoi successori fu dato da Cristo, perchè durasse sempre l' *Unità* della Chiesa Cattolica, dell'ovile, e del Pastore, che conservar si deve sino alla consumazione de' secoli.

Senza tale Primato di Giurisdizione non vi è, nè vi sarà mei *Unità* nella Chiesa Cattolica, giacchè l' *Unità* di questa altro non è, nè può essere, che l' Unità del Sagro potere depositato in una sola persona, dalla quale diramar si debbonò tutte le altre subalterne autorità. Mi lusingo di aver sodisfatto alle vostre ricerche intorno al primato della Sede Romana, se non con quella chiarezza, che desideravate, con quella minor confusione almeno, di cui sono capace, dovendo restringere negli angusti limiti d'una lettera un interessante articolo di fede Evangelica, che richiederebbe un tomo intiero. Amerò di sentire in risposta le vostre riflessioni, e sono vostro

Devmõ, ed Obbmõ Servitore.